

Osservazioni di EniPower S.p.A. al documento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas “Ricognizione in materia di registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica, nonché di diritti ed obblighi connessi con l’esecuzione di tali contratti nell’ambito del servizio di dispacciamento.”

EniPower S.p.A., anche per conto della controllata EniPower Trading S.p.A., espone di seguito alcune osservazioni al documento in oggetto, pubblicato sul sito internet dell’Autorità in data 1° giugno 2005.

Si ritiene che l’Autorità abbia correttamente individuato le principali criticità che caratterizzano il sistema attualmente vigente; in particolare, si concorda sulla necessità di un robusto sistema di garanzie, disegnato in modo da minimizzarne l’onerosità, e si condivide l’esigenza di maggiore flessibilità nella negoziazione e nella registrazione delle transazioni.

Al fine di contenere gli oneri a carico dell’utenza, la delibera 168/03, all’art. 38.2, prevedeva l’adozione di un sistema di garanzie integrato tra GRTN e GME, che avrebbe permesso di estendere le garanzie sulle obbligazioni derivanti dai contratti per i servizi di dispacciamento a quelle sottoscritte nel sistema delle offerte. A seguito della riunificazione tra la proprietà e la gestione della rete di trasmissione e della conseguente completa separazione tra GRTN e GME, i due soggetti diventeranno tra loro terzi e l’estensione delle garanzie dall’uno all’altro appare difficilmente realizzabile.

Si suggeriscono quindi alcuni criteri e strumenti alternativi per la determinazione delle garanzie dovute dagli operatori che consentano di ridurre l’onerosità per il sistema e ne migliorino l’efficienza.

In particolare si propone:

- che, come suggerito dall’Autorità, nella definizione dell’ammontare delle garanzie dovute da ciascun operatore si tenga debitamente conto del *rating* finanziario dell’operatore (o dell’eventuale società controllante) in quanto indicatore univoco e condiviso della solvibilità dell’operatore;
- che vengano accettate, come garanzia, fideiussioni emesse da società abilitate, iscritte all’albo degli operatori finanziari, e caratterizzate da adeguato rating societario (proprio o della società controllante)
- che vengano esonerati dall’obbligo di prestare garanzie soggetti considerati notoriamente solvibili dalla Pubblica Amministrazione (quali gli operatori che, in virtù di tale condizione, godono dell’esonero dall’obbligo di prestare cauzione in materia di accise e di imposte sul consumo dell’energia elettrica).

L’esigenza di maggiore flessibilità nei sistemi di negoziazione e di registrazione delle transazioni si ritiene adeguatamente risolta dalla proposta di istituire dei “conti in energia” per singolo utente del dispacciamento, come disegnati dall’Autorità nel documento, poiché rappresentano un utile strumento anche per migliorare il controllo sulla copertura fisica delle posizioni commerciali.

Si ritiene peraltro opportuno che, accanto ad elementi di maggiore flessibilità a vantaggio degli operatori che rappresentano la domanda di energia, vengano introdotti strumenti analoghi ad uso dei soggetti che immettono energia nel sistema.

Per quanto concerne la scelta di una soluzione per la configurazione del sistema, si ritiene preferibile un sistema chiuso, caratterizzato dalla presenza di un unico *scheduling coordinator* (il GME).

In particolare, tale soluzione presenta aspetti positivi sotto il profilo del contenimento dei costi di transizione determinati dalla riconfigurazione del sistema vigente.

Nel sistema attuale, come sottolineato dall'Autorità nel documento di ricognizione, il GME è già, di fatto, un soggetto autorizzato ad operare come *scheduling coordinator*.; inoltre, il fatto che si tratti di un soggetto pubblico, senza finalità di lucro, garantisce che l'attività in questione, se non debitamente regolata, possa dare luogo a fenomeni speculativi.